



**FICK**  
**FEDERAZIONE**  
**ITALIANA**  
**CANOA KAYAK**  
SPORT DELLA PAGAIA

# **APPENDICE AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

*NORME DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE  
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI*

(Del. 52/26 C.F. 28/03/2026)

## SOMMARIO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI .....	2
ART. 2 - MEZZI FINANZIARI .....	2
ART. 3 - CRITERI DI FORMAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI SPESA.....	2
ART. 4 - RENDICONTO DELLE SPESE.....	3
ART. 5 - PAGAMENTO DELLE SPESE .....	3
ART. 6 – RIMBORSI SPESE .....	4
ART. 7 - SERVIZIO DI CASSA INTERNO .....	4
ART. 8 – DIARIE E COMPENSI .....	4
ART. 10 – RESPONSABILITÀ.....	5

## Art. 1 - Principi generali

1. La gestione delle strutture territoriali della Federazione è disciplinata dal presente Regolamento e dalle relative norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale delibera all'interno del bilancio di previsione l'assegnazione dei fondi da destinare alle Strutture Territoriali.  
Ciascun Comitato e Delegazione Regionale, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno presenterà il **Piano annuale di spesa** per l'anno successivo, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio Federale.  
Il Consiglio Federale approverà, salvo verifica, il **Piano annuale di spesa** proposto, specificando e motivando eventuali modifiche.
3. Il Presidente e il Delegato Regionale sono responsabili delle spese sostenute con i fondi assegnati dal Consiglio Federale e del Conto Corrente assegnato.
4. L'esercizio finanziario delle strutture territoriali della FICK ha durata un anno e coincide con l'anno solare (inizia il 01 gennaio ed ha termine il 31 dicembre dello stesso anno).
5. I Comitati/Delegati Regionali operano su un conto corrente bancario, che funziona come conto gestione a valere sui trasferimenti disposti dalla Federazione, che è acceso dal Presidente Federale presso l'Istituto di Credito convenzionato con la Federazione.
6. Su tale conto il Presidente Federale concede al Presidente del C.R./Delegato Regionale, al Segretario Generale e al responsabile amministrativo la procura ad operare.

## Art. 2 - Mezzi finanziari

1. Annualmente il Consiglio Federale delibera i criteri per l'attribuzione dei fondi ai Comitati/Delegati Regionali.
2. Le Strutture Territoriali provvedono all'espletamento della loro attività con i fondi di cui sopra e secondo il piano spese presentato alla federazione entro i termini stabili all'articolo 3.1.
3. Le disponibilità dei Comitati/Delegati Regionali possono essere integrate con ulteriori entrate derivanti da:
  - tasse gare, diritti di segreteria;
  - contributi di Enti Pubblici, Statali e Locali;
  - ricavi derivanti da manifestazioni sportive organizzate nel territorio di competenza;
  - proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi.
4. Le risorse disponibili devono essere utilizzate nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. I contratti di sponsorizzazione, autorizzati preventivamente dal Consiglio Federale, devono essere sottoscritti dal Presidente della Federazione.

## Art. 3 - Criteri di formazione del piano annuale di spesa

1. I Comitati/Delegati Regionali devono predisporre piani annuali di attività e bozza calendario con preventivo di spesa entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio in esame tramite delibera del Consiglio Regionale da ratificare nel successivo Consiglio Federale.

2. Tale piano annuale sarà nel corso della stagione modificabile, in base alle esigenze del Comitato/Delegato Regionale, previa delibera del Consiglio Regionale ratificata dal Consiglio Federale. Le modifiche potranno essere apportate entro la chiusura della stagione agonistica corrente (data deliberata dal CF).
3. Suddetto piano spese sarà sottoposto a controllo trimestrale in relazione alle spese previste e alle spese consuntivate. Non saranno ammessi scostamenti rilevanti dal piano spese approvato in sede di preventivo.
4. I programmi di spesa proposti al CF devono prevedere l'impiego dei fondi per l'attività sportiva nella misura minima del 70% dei costi totali.

Il suddetto impiego dei fondi da parte dei Comitati/Delegati Regionali è limitato alle risorse assegnate dal Consiglio Federale. Gli altri fondi (contributi statali, sponsorizzazioni, corsi di formazione territoriale) potranno essere destinati secondo la natura dell'entrata.

#### Art. 4 - Rendiconto delle spese

1. Ogni tre mesi i Comitati/Delegati Regionali certificano un rendiconto parziale secondo le seguenti date.
2. Il **rendiconto trimestrale** deve essere certificato entro il:
  - **30 aprile** per il trimestre gennaio/marzo;
  - **31 luglio** per il trimestre aprile/giugno;
  - **31 ottobre** per il trimestre luglio/settembre;
  - **31 gennaio** per il trimestre ottobre/dicembre dell'anno precedente.
3. Il saldo attivo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere versato sul conto corrente della Federazione; nel caso in cui il saldo attivo non venisse versato entro tale termine verrà considerato come acconto sui fondi deliberati dal Consiglio Federale per l'anno successivo. L'eventuale saldo attivo al 31 dicembre di ciascun anno, derivante dai fondi propri del Comitato/Delegazione Regionale, potrà invece rimanere a disposizione del Comitato/Delegazione Regionale sul conto corrente regionale e non verrà considerato come acconto per l'anno successivo.
4. La Federazione fornisce ai CR/DR modelli standardizzati di documentazione per rendere immediata ed univoca la tracciabilità dei documenti.
5. I Presidenti/Delegati Regionali sono personalmente responsabili, secondo le norme del Presente Regolamento, dell'utilizzazione dei fondi costituenti la dotazione finanziaria degli Organi cui sono preposti.
6. I Presidenti/Delegati regionali sono responsabili dei beni mobili in uso presso le strutture territoriali e devono ogni anno inviare alla Segreteria Federale l'inventario dei beni debitamente aggiornato e chiuso al termine dello stesso esercizio.

#### Art. 5 - Pagamento delle spese

1. La liquidazione della spesa da parte dei Comitati/Delegati Regionali deve avvenire attraverso metodi di pagamenti tracciati (bonifico bancario).
2. È consentito il pagamento per contante in casi particolari, tramite cassa interna per le piccole spese, nel caso in cui l'importo del pagamento non superi la somma di euro 300,00 e dietro rilascio di ricevuta che deve essere condivisa in originale con la Federazione.
3. Per ogni acquisto dovrà essere seguita la procedura acquisti della federazione in

linea al D.lgs 36/23, 31/03/2023 “Nuovo Codice degli Appalti”. Il mancato rispetto della procedura comporta l'accollo della spesa al comitato/delegato.

4. Si precisa che l'utilizzo del contributo a società è previsto esclusivamente per contribuire a spese documentate per l'organizzazione di particolari eventi e dietro presentazione di giustificativi. I contributi deliberati dal delegato/comitato regionale, devono essere sottoposti a ratifica del consiglio federale ai fini autorizzativi e a conferma dell'erogazione (Rif. Delibera n. 082/21).

#### **Art. 6 – Rimborsi spese**

1. I rimborsi spese devono essere disciplinati in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Federale (Disciplinare trasferte).
2. È fatto divieto di corrispondere diarie/gettoni di presenza ai componenti degli organi statutari.
3. In linea con il principio di economicità, non verranno rimborsati i viaggi per trasporto/consegna/ritiro di beni e/o documenti che potrebbero essere sostituiti tramite servizio postale o dall'impiego delle tecnologie digitali disponibili.
4. Non verranno rimborsate spese sostenute i contanti e senza adeguato giustificativo.

#### **Art. 7 - Servizio di cassa interno**

1. I Comitati/Delegati Regionali possono istituire un servizio interno di cassa per far fronte a piccole ed immediate spese per un importo che non potrà eccedere Euro 300,00.
2. La dotazione del fondo cassa non potrà eccedere Euro 1.000,00 ed è reintegrabile previa rendicontazione.
3. Il cassiere è il Presidente del C.R./Delegato Regionale.
4. Il cassiere è tenuto alla cronologica registrazione delle spese su di un apposito registro di prima nota cassa.
5. La documentazione delle spese dovrà essere conservata agli atti dal cassiere.
6. Per spese che non eccedano Euro 300,00 lo scontrino fiscale è documentazione giustificativa dalla spesa purché vi appaia la natura della spesa stessa.
7. Entro e non oltre il 21 dicembre di ogni anno il cassiere deve procedere alla rendicontazione finale ed al versamento delle residue disponibilità del fondo di cassa sul conto corrente bancario.

#### **Art. 8 – Diarie e compensi**

Eventuali incarichi di collaborazione devono essere proposti ed autorizzati dal Consiglio Federale.

È vietato effettuare un pagamento ad un soggetto sottoposto a ritenuta d'acconto (fatture di professionisti, contratti di prestazione occasionale).

#### **Art. 9 - Controllo sulla gestione**

La Federazione può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine ha diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili anche interni. Di ogni riunione, verifica e ispezione è redatto apposito verbale.



## **Art. 10 – Responsabilità**

Il Presidente del C.R./Delegato Regionale vigila sulla realizzazione dei piani di spesa e risponde dell'efficace gestione economica e finanziaria del Comitato/Delegato Regionale ed è responsabile delle somme affidate e della coerenza del loro utilizzo ai piani annuali di spesa.